

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3402

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPENA, MARROCCO, CALABRIA, RUGGIERI

Istituzione di un Fondo di solidarietà per il sostegno in favore dei soggetti che abbiano subito l'occupazione illegittima della propria abitazione

Presentata il 7 dicembre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — Recenti vicende di cronaca hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica il fenomeno delle occupazioni abusive di abitazioni private. Malgrado sia ridotto rispetto a quello degli alloggi popolari sottratti ai soggetti che ne hanno diritto, il numero di case abitate da soggetti privati e occupate illegittimamente non è affatto residuale in Italia.

Secondo i dati della Federcasa — Federazione italiana per le case popolari e l'edilizia sociale, nel 2019 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica abusivamente occupati erano 24.754, su un totale di 48.000 alloggi abusivamente occupati, secondo i dati Confedilizia — Confederazione italiana proprietà edilizia del 2018. In circa un migliaio di casi gli alloggi non erano liberi bensì abitati, spesso da persone anziane e fragili, come è avvenuto di recente a Roma

dove il proprietario ha dovuto attendere quasi un mese per tornare in possesso della propria abitazione abusivamente occupata.

I numerosi proprietari colpiti da questo fenomeno, dopo aver recuperato con enormi difficoltà il proprio immobile, si trovano spesso costretti a dover quantificare i danni subiti per effetto dei furti commessi dagli occupanti abusivi.

Le spese da sostenere per la pulizia dell'immobile, la sostituzione della serratura della porta d'ingresso dell'abitazione, la riparazione o la sostituzione dell'arredo — a cui si aggiunge il valore, anche affettivo, degli oggetti personali danneggiati — si sommano alle spese legali per i procedimenti penali e civili avviati e al pagamento delle utenze e dell'imposta municipale propria per i periodi di mancato godimento del bene.

A tutto ciò si accompagna la consapevolezza che l'esito positivo del procedimento penale nei confronti dell'occupante, con il riconoscimento della colpevolezza per il reato addebitato, nella quasi totalità dei casi non potrà comportare il pieno risarcimento dei danni subiti, tenuto conto che gli autori di tali condotte sono soggetti che spesso non dispongono di beni propri sui quali esercitare un'esecuzione forzata.

All'odiosità del fenomeno corrisponde un'esigenza di solidarietà sociale che dovrebbe spingere il legislatore a prevedere forme di tutela minima e specifica per i proprietari di immobili privati vittime dei delitti previsti agli articoli 633 (invasione di edifici), 419 (devastazione e saccheggio) e 624-*bis* (furto in abitazione) del codice penale, nei casi di insolvenza del reo.

La presente proposta di legge introduce un sistema risarcitorio per le parti offese dei citati reati.

Giova ricordare che al comma 3.2 dell'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, si prevede un'indennità onnicomprensiva liquidata dal Prefetto per il mancato godimento del bene, secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione e della durata dell'occupazione.

Tale indennità è riconosciuta a decorrere dal novantesimo giorno dell'occupazione ed è soprattutto volta a indennizzare i proprietari di immobili o di interi edifici

liberi che siano stati arbitrariamente occupati, tant'è vero che il non avere impedito l'occupazione è considerato fatto colposo del proprietario.

La presente iniziativa legislativa intende, invece, istituire un risarcimento *ad hoc* per i proprietari di immobili che hanno subito l'occupazione e il danneggiamento della propria abitazione, legato non soltanto al mancato godimento del bene, ma anche alla perdita della possibilità di risiedervi e ai danni materiali e immateriali che ne sono derivati.

L'articolo 1 istituisce presso il Ministero della giustizia il Fondo di solidarietà per i proprietari di immobili illegittimamente occupati, che è alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

L'articolo 2 stabilisce i criteri per l'accesso alle risorse del Fondo. Gli aventi diritto devono produrre l'ordinanza di sgombero e una perizia giurata concernente i danni subiti dall'immobile e dai beni in esso contenuti. L'accesso al Fondo non pregiudica l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno contro i responsabili dei reati. Si prevede, inoltre, l'emanazione di un decreto del Ministro della giustizia per l'individuazione delle modalità di calcolo dell'indennizzo, da commisurare all'entità dei danni subiti e alla durata dell'indisponibilità dell'immobile.

L'articolo 3 prevede la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Fondo di solidarietà per il sostegno in favore dei soggetti che abbiano subito l'occupazione illegittima della propria abitazione)

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo di solidarietà per il sostegno in favore dei soggetti che abbiano subito l'occupazione illegittima della propria abitazione, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate all'indennizzo, nel limite massimo di 20.000 euro, dei soggetti proprietari o legittimi detentori o titolari di altro diritto reale di godimento sull'immobile vittime dei reati previsti all'articolo 633 del codice penale, anche in concorso con i reati previsti agli articoli 624-*bis* e 419 del medesimo codice.

3. La liquidazione dell'indennizzo di cui alla presente legge esclude il diritto all'indennità onnicomprensiva per il mancato godimento dell'immobile occupato, di cui al comma 3.2 dell'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Art. 2.

(Accesso al fondo)

1. All'atto della richiesta di indennizzo al Fondo gli aventi diritto sono tenuti a presentare l'ordinanza di sgombero dell'immobile e una perizia giurata che attesti l'entità dei danni cagionati al medesimo immobile e ai beni in esso contenuti. La richiesta di cui al primo periodo non preclude l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno derivante dai reati di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative per l'accesso al fondo e i criteri di determinazione dell'indennizzo, da commisurare all'entità dei danni subiti e alla durata dell'occupazione dell'immobile.

Art. 3.

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri previsti dalla presente legge, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

